

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Sommario

ART.1 AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI.....	1
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	2
ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE/REVISIONI-VARIANTI.....	2
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE.....	3
ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE.....	3
ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE.....	3
ART. 8 – CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	4
ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	4
ART. 10 – PERSONALE DEL FORNITORE.....	4
ART. 11 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'.....	5
ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	5
ART. 13 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	6
ART. 14 – REFERENTE DEL FORNITORE.....	6
ART. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	6
ART. 16 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....	6
ART. 17 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
ART. 18 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO.....	7
ART. 19 – SUBAPPALTO.....	7
ART. 20 – GARANZIA – GARANZIA FIDEIUSSORIA / CAUZIONE.....	9
ART. 21 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RCT.....	9
ART. 22 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	10
ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO.....	11
ART. 24 – PENALI E RILIEVI.....	11
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	13
ART. 27 – FORO COMPETENTE.....	14
ART. 28 – DOMICILIO DELLE PARTI.....	14
ART. 29– SPESE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 30 – CLAUSOLA FINALE.....	14

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento s'intende:
 - a) Per "AST di Macerata" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante": l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata - C.F. e P.I. n. 02095680431 con sede in via Domenico Annibaldi 31 - 62100 Piediripa di Macerata (MC);
 - b) Per "Fornitore": l'Operatore Economico, l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese che presenta offerta e con cui in esito al relativo iter si procede a sottoscrivere il contratto;
 - c) Per RUP: il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
 - d) Per "DEC": il Direttore dell'esecuzione del contratto che svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 36/2023 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
 - e) "Referente" del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Il RUP è individuato nell'avviso di gara.
3. Il DEC sarà comunicato dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore per l'appalto in oggetto dovrà individuare un Referente.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Si applicano all'appalto le disposizioni contenute nella documentazione di gara. Sono parte integrante del contratto, oltre al presente documento:
 - capitolato tecnico;
 - offerta tecnica del fornitore;
 - offerta economica del fornitore;
 - documento di stipula MepaIn caso di discordanza i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Amministrazione.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE/REVISIONI-VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte del Fornitore del servizio a regola d'arte nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.
2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore, anche con la stessa sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività anche ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, di avere piena conoscenza, sia dell'offerta tecnica ed economica relativa al presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore secondo quanto ivi riportato.
3. Il corrispettivo offerto dal Fornitore è da intendersi come onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto, sono a carico del fornitore quali costi non ribassabili gli oneri della sicurezza specifici come esplicitati nell'offerta economica.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore è oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 60 del DLGS 36/2023. Le modifiche nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. L'Amministrazione potrà disporre le modifiche e varianti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 5 dell'allegato II.14 riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

4. Il Fornitore dovrà eseguire il servizio mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'attività per le strutture dell'Amministrazione.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto sulla Piattaforma Mepa Consip.
2. Il Fornitore dovrà comunque rispettare la tempistica prevista nel capitolato tecnico,
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, eventualmente, differire la stessa in considerazione di esigenze sopravvenute e contingenti relative alle attività sanitarie e/o alle strutture sanitarie interessate del servizio oggetto dell'appalto.
4. L'Amministrazione può, ai sensi dell'art.50 del Dlgs 36/2023, richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto, avvenuta la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'appalto in questione avrà luogo presso le strutture dell'AST di Macerata.

ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga ad affettuare le prestazioni con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati, secondo le modalità stabilite nel capitolato tecnico.
2. Le modalità e i termini di esecuzione sono definiti nel Capitolato Tecnico, quale parte integrante del presente atto, avuto riguardo alla tipologia di servizio. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
10. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
11. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE

Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, delle attività, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 8 – CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione del contratto che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa Stazione Appaltante e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa appaltante e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità
- effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi ed emette, *"l'attestazione di regolare esecuzione"* che dovrà essere trasmessa all'UOC Acquisti e Logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

ART. 9 –VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'Atto di Indirizzo della Direzione Generale approvato con Determina 387/ASURDG del 27/07/2021, i contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di verifica di conformità è, di norma, sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato su richiesta dell'operatore economico non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora fosse stato nominato il Direttore dell'Esecuzione, quest'ultimo provvederà a controfirmare il certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sottosoglia approvato con le determinate nr. 450/DGASUR del 31/07/2018 e n 49/DGASUR del 27/01/2021 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione può essere considerato attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, fatta salva la necessità di collaudo tecnico.

ART. 10 – PERSONALE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Il Fornitore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed è sottoposto, con oneri a carico del Fornitore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. Nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, il personale del Fornitore potrà accedere presso le strutture operative dell'Amministrazione fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. In ogni momento l'Amministrazione potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
3. Il Fornitore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
4. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore.
5. Il Fornitore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento recepito a livello aziendale con Determina 795 del 21/11/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUR Marche visionabile e scaricabili anche mediante collegamento al sito internet <http://www.asur.marche.it> - sezione albo pretorio informatico link - http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=20121; http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22223). La violazione degli obblighi relativi alle disposizioni comportamentali sopra citata, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativa alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimenti delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguente derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, del personale con i requisiti previsti dal capitolato tecnico che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi dell'appalto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.

ART. 13 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga oltre a quanto previsto nel presente documento a:
 - a) fornire i beni oggetto dell'appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nell'appalto ed in particolare ai parametri qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute come prescritto nel capitolato tecnico di gara;
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture relativi alle prestazioni contrattuali per come descritte nel capitolato tecnico; a tal fine il Fornitore per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio di controllo e verifica.

ART. 14 – REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore individua quale proprio Referente una persona in qualità di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Fornitore, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto come prescritto nel capitolato tecnico di gara.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.
3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC.

ART. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

ART. 16 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende stesse.

ART. 17 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i. e dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

- 3 Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 4 Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).
- 5 Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 18 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte e per quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
4. Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
5. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'AST di Macerata.
6. Il Gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
7. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi, ove prevista, specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e ulteriore documentazione sui rischi al fine di garantire rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
8. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.

ART. 19 – SUBAPPALTO

- 1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte del presente contratto
(in alternativa al paragrafo precedente)
- 2 Il Fornitore intende subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori economici

3. Il Fornitore dovrà altresì rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in conformità alla documentazione di gara.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del sub-esecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
7. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
8. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
9. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
10. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.
13. Nel caso in cui il sub-esecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario sub-esecutore.
14. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
15. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
15. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
16. Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
19. Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Fornitore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidamente responsabile con il sub-esecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20. In caso di perdita dei requisiti in capo al sub-esecutore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ART. 20 – GARANZIA – GARANZIA FIDEIUSSORIA / CAUZIONE

- 1 Le garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte che a loro volta risultano fornitrici dei vari materiali componenti il servizio o prestatrici di servizi componenti l'appalto oggetto del contratto.
- 2 In caso di inadempienza da parte dell'Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

(Cauzione definitiva)

- 3 Ove previsto nel disciplinare l'operatore economico deve costituire cauzione definitiva ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4, del Codice. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".
- 4 L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".
- 5 Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
- 6 La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.
- 7 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di
- 8 La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

ART. 21 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RCT

- 1 L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore, dovrà aver stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione e dovrà essere di importo almeno non inferiore a quello contrattuale.

Nello specifico è obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi, con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento dell'attività di appalto, per il risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche cagionate a terzi, all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà essere valida anche per i danni conseguenti a violazione di norme, ivi compreso il codice della Privacy. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00), senza limite aggregato annuo, decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del contratto e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza del contratto stesso.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio previsto dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal Fornitore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza del contratto e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza del contratto stesso.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 22 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Il Direttore dell'Esecuzione dovrà autorizzare l'emissione dell'ordinativo, a seguito di verifica di conformità delle prestazioni rese riferite ad un trimestre, a seguito del quale il fornitore emetterà fattura. **La fatturazione, pertanto, dovrà essere trimestrale posticipata rispetto all'esecuzione delle prestazioni effettuate, a prescindere dalla periodicità dei controlli.**
2. Ai sensi della normativa disciplinata dal Decreto del MEF del 7 Dicembre 2018, a decorrere dal 1/02/2020 le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti la cosiddetta "ordinazione" degli acquisti di beni e servizi e avvalendosi del Nodo Smistamento Ordini (NSO di Peppol). Ne discende che in tutte le fatture elettroniche recapitate a mezzo SDI gli operatori economici dovranno riportare il codice di identificazione dell'ordine, pena l'impossibilità a procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di fatture. L'O.E. è invitato a comunicare il proprio Codice di identificazione, per consentire alla S.A di identificarlo sul NSO e consentire al NSO di trasmettere l'ordine.
3. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell'aggiudicatario.
4. Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d'ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti, preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.
5. Il Fornitore ha diritto ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni accettate dall'Amministrazioni nelle modalità previste nel capitolato tecnico.
6. Per la prestazione eseguita, in conformità alla documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:

Il Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato. In relazione al presente contratto applicativo, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata	UF1MV0
--------------------------------------------	--------

6. La liquidazione della fattura elettronica potrà avvenire solo dopo che sia verificato il regolare svolgimento delle prestazioni. Il pagamento, nel rispetto del percorso di cui sopra, sarà disposto previo accertamento da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta e erronea da parte del Fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
7. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.
8. Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
12. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere potranno essere compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere il credito ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 18/11/1923 N. 2240 in combinato disposto con l'art. 9 della L. 2248 del 20/03/1865 (All. E), nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023..
3. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
4. Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dal presente servizio ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
5. E' fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

ART. 24 – PENALI E RILIEVI

1. In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento dell'appalto, l'Amministrazione potrà, anche cumulativamente:
 - a. acquisire il servizio da terzi, in danno del fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
 - b. applicare penalità per servizio non eseguito o non idoneo nella misura o per ritardo degli adempimenti contrattuali.

La misura delle eventuali penalità è determinata come segue:

- a. penalità 3% per la prestazione non eseguita o non idonea, anche relativamente alle specifiche ipotesi sotto indicate, in relazione al valore complessivo del contratto ;
- b. penalità 1‰ per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio in relazione al valore complessivo del contratto. Si ritiene inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione relativamente ad ogni singolo intervento richiesto nell'ambito delle condizioni contrattuali e delle fattispecie sotto indicate.

Si applicano, in ogni caso, ad integrazione delle presenti disposizioni quelle contenute nel Bando di riferimento Mepa.

L'Ast di Macerata, inoltre, potrà applicare eventuali penali come sopra rappresentate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dei termini di presentazione dei report entro 15 giorni dal controllo
- mancanza delle informazioni richieste nella redazione dei report
- mancato rispetto della calendarizzazione senza giustificato motivo
- mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi in caso di richiesta di controlli extra ritenuti dall'Amministrazione urgenti
- mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) ed i dati richiesti nel capitolato tecnico

3. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei servizi dovesse prolungarsi oltre il termine di venti giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.
4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione al fornitore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante raccomandata A/R o posta certificata.
5. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del fornitore derivanti dal servizio oggetto di gara; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove richiesta.

6. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
7. La penale è comminata dal responsabile del procedimento (RUP) sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).
8. Fatte salve le eventuali diverse determinazioni previste nel Capitolato Tecnico, il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
9. Qualora l'inadempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
10. È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al Fornitore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.
11. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC.
12. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
13. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o posta certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuto nella documentazione di gara.
2. Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificano 3 inadempienze che comportino l'applicazione di penalità.
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione a mezzo posta certificata per porre fine all'inadempimento; in tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto per il servizio e di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
6. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.
7. L'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
8. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
9. In caso di risoluzione del contratto, per fatto imputabile al Fornitore, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o posta certificata nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fornitore;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Fornitore, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- j) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- k) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive del Fornitore;
- l) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste per il presente appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto nelle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023
3. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura – Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal D.Lgs. 36/2023
5. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..
6. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, dando un preavviso non inferiore a 15 giorni in caso di:
 - a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;
 - b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale per i medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012;
 - c) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, anche con parametri non migliorativi o Conclusione, da

parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale relativa ai medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, anche a condizioni meno convenienti;

- d) Nelle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
 - e) recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
 - f) Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
7. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
8. In tutti i casi di recesso lo stesso avverrà in deroga dell'art. 1671 del codice civile, previo preavviso di 30 giorni, senza che l'Operatore Economico (O.E.) possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento e fatto salvo il diritto dell'O.E. di ottenere il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

- 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.
- 2. Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere l'appalto, ma sarà tenuto a continuarlo secondo le richieste dell'Amministrazione.

ART. 28 – DOMICILIO DELLE PARTI

- 1. Per gli effetti del Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni: _____

ART. 29– SPESE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso.
- 2. Si intende che il contratto è costituito dal documento di stipula generato dal Sistema Mepa, dalle condizioni particolari di contratto, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnico - economica dell'aggiudicatario.
- 3. Il contratto è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, come stabilito dall'art.18 del Codice.

ART. 30 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge, nel codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia se, ed in quanto applicabili e nel Bando di riferimento MEPA.